



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE
DEGLI INTERVENTI PUBBLICI NELL'AREA DEI CAMPI FLEGREI
(Art. 1 DPCM 17.07.2024 - Art. 9-ter DL 76/2024 - conv. L. 111/2024)

DECRETO N. 154 DEL 20 LUGLIO 2026

**Conferimento di incarico di assistenza, supporto operativo e primo affiancamento
al personale amministrativo della Struttura commissariale.**

Il Commissario straordinario del Governo per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 luglio 2024, registrato dalla Corte dei conti il 31 luglio 2024 al n. 2153, ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 111;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, recante *"Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19.08.2016;

VISTO il decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, recante *"Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei"*;

VISTO il decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, recante *"Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione"*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2024, recante la nomina del Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91;

VISTA la legge 8 agosto 2024, n. 111, recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali"* e, in particolare, l'articolo 1 con cui è stato convertito in legge il Decreto-Legge ed è stato abrogato il decreto-legge n. 91 del 2024, mantenendo la piena validità degli atti e dei provvedimenti adottati e salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 91 del 2024;

VISTO il decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante *"Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali"*, come integrato dal decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, e modificato dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199, articolo 1, commi 628-630 (di seguito anche solo *"Decreto-Legge"*);

VISTO l'articolo 9-ter del Decreto-Legge e, in particolare:

- il comma 1, primo periodo, concernente il compito del Commissario straordinario di procedere alla celere realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica sugli edifici di proprietà pubblica nonché di assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari;
- il comma 5, primo periodo, concernente la struttura di supporto al Commissario straordinario posta alle sue dirette dipendenze per l'esercizio dei compiti allo stesso assegnati, da costituire con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina del Commissario straordinario, e che opererà sino alla data di cessazione del suo incarico;
- il comma 5, ultimo periodo, il quale prevede che con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto siano determinate le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonché quelle del personale necessarie al funzionamento della medesima struttura;



VISTI gli articoli 3, comma 1, e 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2024 recante la nomina del Commissario Straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei, concernenti rispettivamente l'istituzione della Struttura commissariale e la dotazione organica della stessa;

VISTA l'Ordinanza commissariale n. 1 del 7 ottobre 2024 recante "*Prima organizzazione della Struttura del Commissario Straordinario del Governo per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei*", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 86 del 12 aprile 2025;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*", e successive modificazioni;

DATO ATTO che si rende necessario assicurare un'attività di affiancamento al personale della Struttura commissariale cui sono affidati i compiti in materia di trattamento economico, fondamentale ed accessorio, in considerazione della peculiarità delle voci retributive riconosciute al personale assegnato alla medesima Struttura in posizione di comando, distacco o analogo istituto; la necessità di un percorso di supporto operativo è finalizzato al corretto svolgimento delle attività di competenza;

ATTESO che:

- l'articolo 5, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come innovato dall'art. 6 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014, statuisce che le Pubbliche Amministrazioni sono legittimate a conferire incarichi di collaborazione, in favore di soggetti, già lavoratori dipendenti pubblici, collocati in quiescenza esclusivamente a titolo gratuito, per una durata non superiore ad un anno non prorogabile né rinnovabile;
- il Ministro per la Semplificazione Amministrativa e la Pubblica Amministrazione, con proprie circolari 4 dicembre 2014 n. 6, e 10 novembre 2015 n. 4, ha stabilito che non è escluso il ricorso a personale in quiescenza per incarichi che non implicano la direzione di uffici e la gestione di risorse umane, ferma la gratuità dell'incarico di collaborazione con il solo rimborso delle spese documentate e la durata non superiore ad un anno non prorogabile né rinnovabile;
- l'articolo 17, comma 3, della Legge n. 124 del 2015 ha stabilito che gli incarichi, le cariche e le collaborazioni affidate a personale in quiescenza sono comunque consentiti a titolo gratuito e che, fermo restando il requisito della gratuità, per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, la durata non può essere superiore ad un anno, non prorogabile né rinnovabile;

DATO ATTO che:

- con deliberazione della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo del Lazio n. 88/2023/Par i giudici contabili, rispondendo a un quesito in ordine alla interpretazione delle disposizioni in materia di conferimento di incarichi al personale in quiescenza, di cui al comma 9, dell'articolo 5, del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, e del comma 16-ter, dell'articolo 53, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, hanno ritenuto consentiti gli incarichi onerosi, riferibili alle attività di assistenza se non assimilabili agli incarichi vietati dalla norma sopra citata, ossia incarichi di studio e consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi e cariche in organi di governo, ossia attività caratterizzata, in negativo, dalla mancanza di competenze specialistiche e che non rientri nelle ipotesi di contratto d'opera intellettuale di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile (cfr., *ex plurimis*, la Deliberazione n. 178/2025/PAR della Corte dei conti siciliana);
- con deliberazione della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo della Lombardia n. 172/2024/Par, i giudici contabili hanno precisato ulteriormente, con riferimento al personale neoassunto, che solo se l'attività da svolgere è di supporto, affiancamento e assistenza ed è limitata ad una formazione di orientamento ed al primo affiancamento, circoscritta nel tempo, l'attività può essere qualificata di mera assistenza e, quindi, non ricompresa nei limiti e divieti della normativa;
- nel caso di specie, l'attività affidata è limitata al trasferimento di competenze operative mediante assistenza e primo affiancamento del personale assegnato alle attività afferenti il trattamento economico, fondamentale ed accessorio, del personale alla Struttura commissariale in posizione di comando, distacco o analogo istituto,



senza attribuzione di responsabilità gestionali, poteri decisionali o funzioni di direzione, risultando pertanto riconducibile all'attività di mera assistenza ritenuta ammissibile dalla giurisprudenza contabile;

VISTO il curriculum del signor Emilio Desideri, dipendente pubblico in quiescenza con esperienza in materia di trattamento economico del personale espletata, in posizione di comando, anche presso una Struttura commissariale, dal quale si evince il possesso di pluriennale esperienza maturata nella pubblica amministrazione;

CONSIDERATO che:

- il signor Emilio Desideri risulta cessato dal servizio presso la Pubblica Amministrazione e collocato in quiescenza;
- risulta opportuno e necessario avvalersi della collaborazione del sopracitato sig. Emilio Desideri, con compiti esclusivamente di assistenza, supporto operativo e primo affiancamento al personale interno, al fine di favorirne la progressiva autonomia operativa e assicurare la continuità e la regolarità dell'azione amministrativa, con decorrenza dalla data di adozione del presente atto e fino al 31 dicembre 2026. L'attività non comporta lo svolgimento di funzioni gestionali o direttive, né si sostituisce alle competenze proprie del personale dipendente della Struttura, che resta titolare dei procedimenti e delle relative responsabilità;
- è stata acquisita per le vie brevi la disponibilità del signor Emilio Desideri ad assumere l'incarico in parola;

CONSIDERATO che il compenso per l'incarico è determinato in euro 5.000,00 oltre oneri di legge e che restano rimborsabili le sole spese documentate autorizzate secondo la normativa vigente;

CONSIDERATO che l'incarico non prevede alcun obbligo di osservanza dell'orario d'ufficio e ne presenta vincolo di subordinazione;

VERIFICATA l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di cui all'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e l'assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità dell'incarico, secondo quanto dichiarato dal signor Emilio Desideri con comunicazione assunta e conservata agli atti;

VISTI:

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante: *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*;
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, concernente *"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"*, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 9-ter, comma 7, del Decreto-Legge, il quale prevede che *"Al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato su cui sono assegnate le risorse destinate alla realizzazione degli interventi inseriti nei programmi di cui al comma 3 e le eventuali risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla realizzazione degli interventi di cui al comma 14"*;

VISTA la nota prot. 198964 del 23.08.2024 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, acquisita agli atti commissariali con prot. 8 del 22.09.2024, con cui si conferma l'apertura della contabilità speciale n. 6457, intestata *"COMSTR DL 76-24 FLEGREI"*, ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 7, del Decreto-Legge;

DATO ATTO che le spese di cui al presente atto rientrano nella voce di spesa per il funzionamento della Struttura commissariale prevista dal Decreto-Legge all'articolo 9-ter, comma 9, e trovano copertura all'interno delle risorse disponibili a valere sulla contabilità speciale n. 6457, che presenta la necessaria disponibilità;



PRESO ATTO che non sussistono conflitti d'interesse all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62 del 2013;

per le motivazioni espresse e richiamate nelle premesse, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 9-ter, comma 13, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, come modificato dall'articolo 1, comma 629, lett. c), della legge 30 dicembre 2025, n. 199

DECRETA

1. Al signor Emilio Desideri è conferito, ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, così come innovato dall'articolo 6 del Decreto-Legge n. 90 del 2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 114 del 2014 e dall'articolo 17, comma 3, della Legge n. 124 del 2015 e in conformità ai principi interpretativi espressi dalla Corte dei conti richiamati in premessa, l'incarico di "Assistenza, supporto operativo e primo affiancamento al personale interno in materia di trattamento economico del personale in comando presso la Struttura commissariale", con decorrenza dalla data di adozione del presente Decreto e fino al 31 dicembre 2026.
2. Il compenso per lo svolgimento dell'incarico è determinato in euro 5.000,00 oltre oneri di legge; restano rimborsabili, ove autorizzate, le sole spese documentate sostenute per l'espletamento dell'incarico
3. L'espletamento dell'incarico non prevede obbligo di osservanza dell'orario d'ufficio e non costituisce vincolo di subordinazione.
4. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in un'unica soluzione alla cessazione dell'incarico, previa presentazione di una relazione sulle attività svolte nel periodo di riferimento.
5. L'interessato è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione rispetto a quanto dichiarato in ordine all'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, di cause di inconferibilità e di incompatibilità, qualora nel corso dell'incarico sopraggiungano circostanze idonee a determinare tali cause.
6. Si dà atto che l'incarico è finalizzato esclusivamente a fornire al personale della Struttura commissariale attività di assistenza, supporto operativo e primo affiancamento in materia trattamento economico, fondamentale e accessorio, al fine di favorirne la progressiva autonomia operativa e assicurare la continuità e la regolarità dell'azione amministrativa. L'attività non comporta lo svolgimento di funzioni gestionali o direttive, né si sostituisce alle competenze proprie del personale dipendente della Struttura, che resta titolare dei procedimenti e delle relative responsabilità.
7. Le spese derivanti dal presente Decreto rientrano tra le spese di funzionamento della Struttura commissariale ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 9, del Decreto-Legge e trovano copertura all'interno delle risorse disponibili a valere sulla contabilità speciale n. 6457 intestata "COMSTR DL 76-24 FLEGREI", che presenta la necessaria disponibilità.
8. Si dà atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti e affini, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale, ai sensi dell'articolo 6-bis della legge n. 241 del 1990 e degli articoli 7 e 14, del D.P.R. n. 62 del 2013;
9. Il presente provvedimento è comunicato al signor Emilio Desideri.
10. Al fine di assicurare la massima trasparenza e conoscibilità dell'atto, il presente provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale del Commissario Straordinario, nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Commissario straordinario

Fulvio M. Soccodato

FULVIO
MARIA
SOCCODATO
20.07.2026
07:56:10
GMT+02:00

